

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0012596 - 15/11/2016
USCITA
Allegati: 0

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 15 NOV. 2016

Spett. le Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo Corso Nizza, 36 12100 - Cuneo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 304/2016 - Notifica al legale dell'incolpato

Con riferimento al Vostro quesito del 24.10.2016 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 11764 del 26.10.2016), con cui si domanda se il Consiglio di Disciplina possa notificare un provvedimento disciplinare di sospensione a carico di un iscritto, oltre che ai soggetti prescritti dall'art. 26 del Regolamento, anche al legale nominato dall'incolpato, ed eventualmente se occorra una notifica a parte per quest'ultimo, si osserva quanto segue.

Qualora l'incolpato abbia conferito incarico ad un legale di fiducia per rappresentarlo nel corso del procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina è certamente tenuto ad effettuare la notifica del provvedimento, oltre che ai soggetti previsti dall'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale - tra cui l'incolpato - anche al legale incaricato dal medesimo.

Sarà infine il Consiglio di Disciplina a valutare, discrezionalmente, se trasmettere il provvedimento con un'unica notifica a tutti i soggetti destinatari del provvedimento (ivi compreso il legale domiciliatario) o se inoltrarla a parte a quest'ultimo.

Con i migliori saluti

Francesca Maione